Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 8 novembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1626.

Durata degli incarichi d'insegnamento delle materie per le quali non sono previste cattedre di ruolo nei Regi istituti d'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'incarico d'insegnamento della storia dell'arte nei licei classici, dello strumento musicale negli istituti magistrali e delle materie per le quali le tabelle organiche non prevedono cattedre di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica, è conferito, normalmente, per la durata di un triennio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica esclusivamente nei riguardi degli insegnanti incaricati muniti del titolo di abilitazione e iscritti nell'albo.

Art. 2.

L'incarico, anche prima della scadenza del triennio, può essere revocato, a giudizio dell'autorità che l'ha conferito e senza obbligo di speciale indennizzo da parte di essa, e cessa di diritto per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli insegnanti di ruolo nel rispettivo ordine di scuole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627.

Disciplina dell'ammasso degli oli di oliva.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 1920;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dalla campagna 1939-40 tutto l'olio ricavato in Italia da olive o da sanse di produzione nazionale ovvero da olive o da sanse importate dall'estero, quello prodotto nelle Colonie, nei Possedimenti italiani dell'Egeo, e nel Regno d'Albania e introdotto nel Regno, nonchè quello eventualmente introdotto dall'estero e nazionalizzato deve essere conferito agli ammassi per la vendita collettiva.

L'olio di oliva lampante importato dall'estero in regime di temporanea importazione non è soggetto all'obbligo del conferimento all'ammasso.

La concessione ai privati di licenze di importazione di olio di oliva dall'estero, sia per l'importazione definitiva che per l'importazione temporanea, può essere accordata dal Ministero degli scambi e valute di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste sentito il Settore dell'olivicoltura.

Per l'olio d'oliva introdotto in definitiva importazione la differenza tra il prezzo di conferimento all'ammasso e il prezzo di acquisto all'estero, maggiorato delle spese relative, è devoluta al bilancio dello Stato.

Spetta al Ministero delle finanze di determinarne le spese da ammettersi a maggiorazione del prezzo d'acquisto a sensi del comma precedente.

E' data facoltà ai produttori di non conferire all'ammasso le quantità di olio commestibile destinato al fabbisogno diretto del produttore, ivi compreso le quantità occorrenti per il personale dipendente, nella misura di chilogrammi 20 per testa.

Art. 2.

L'olio sarà ammassato dalle Sezioni dell'olivicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura secondo le direttive del Settore dell'olivicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione dell'ammasso spetta alle Sezioni dell'olivicoltura, che potranno affidare ai Consorzi agrari provinciali l'esecuzione di servizi ed operazioni inerenti all'ammasso.

L'obbligo di conferire l'olio agli ammassi spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso.

Il Settore dell'olivicoltura ha il compito di disciplinare, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle corporazioni il trasferimento dell'olio lampante e al solfuro dagli ammassi agli stabilimenti di rettificazione, o di utilizzazione, nonchè la cessione dell'olio commestibile al consumo.

Art. 3.

Le Sezioni dell'olivicoltura dovranno tenere per gli ammassi degli oli una contabilità ed una gestione distinta da ogni altra loro contabilità o gestione.

Art. 4.

L'olio prodotto nella campagna 1939-40 deve essere denunciato, distintamente per qualità, alla Sezione dell'olivicoltura competente a cura del produttore entro 15 giorni dalla molitura delle olive o dalla lavorazione delle sanse.

Gli esercenti di frantoi da olive hanno parimenti l'obbligo di denunciare ogni 15 giorni alla Sezione dell'olivicoltura della propria provincia, l'olio prodotto, distintamente per qualità, indicando le generalità e il domicilio del proprietario delle olive portate al frantoio per la molitura.

Gli esercenti dei frantoi da olive allorchè moliscano olive di loro proprietà, sono tenuti alla doppia denuncia, facendo richiamo, in quella relativa al frantoio, alla denuncia fatta a norma del primo comma del presente articolo.

La Sezione dell'olivicoltura, ricevuta la denuncia di cui al primo comma del presente articolo, potrà disporre, a sua volta, la consegna ai magazzini dell'ammasso a cura e spese del denunziante dell'olio denunziato, oppure potrà disporre che il denunziante stesso trattenga detto olio vincolato all'ammasso nei propri magazzini.

Nel caso di trasferimento ai magazzini dell'ammasso, il conferente riceverà un bollettino di consegna contenente la indicazione delle quantità e caratteristiche dell'olio consegnato.

Ove l'olio, vincolato all'ammasso, venga temporaneamente lasciato presso il denunziante, questi riceverà parimenti un bollettino di consegna dal quale risultino la quantità e le caratteristiche della merce denunziata. In tal caso, per ogni partita omogenea di prodotto, saranno prelevati e debitamente suggellati due campioni di almeno grammi cento ciascuno, dei quali, uno resterà presso il denunziante e l'altro sarà ritirato dai fiduciari della Sezione e conservato presso la stessa.

Il detentore risponde a titolo di depositario dell'olio custodito.

Art. 5.

Tutte le contestazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto circa le caratteristiche dell'olio ai fini della valutazione sono deferite ai laboratori dipendenti dallo Stato ed incaricati della repressione delle frodi nelle preparazioni e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Il certificato rilasciato dal laboratorio deve essere considerato come definitivo.

Art. 6.

Il Settore dell'olivicoltura stabilirà, previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il compenso mensile da corrispondersi per rimborso di magazzinaggio e spese a favore dei produttori, i quali conservino l'olio vincolato all'ammasso, nei propri magazzini.

Art. 7.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sull'olio dei singoli conferenti all'ammasso, possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i creditori potranno notificare, nei modi di legge, alla Sezione i loro eventuali diritti creditori.

Art. 8.

La Sezione risponde delle quantità di olio ricevuto, della loro buona conservazione, della loro preservazione dai danni dell'incendio e del furto, mediante apposita assicurazione.

Art. 9.

Le Sezioni dell'olivicoltura, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi eventualmente occorrenti per effettuare i pagamenti a favore dei singoli conferenti, hanno facoltà di cedere in garanzia a terzi l'olio ammassato.

Le operazioni di finanziamento sopra indicate sono assistite dal privilegio sull'olio ammassato e sul ricavo della vendita dell'olio stesso. Tale privilegio è di grado immediatamente successivo a quello previsto per i prestiti agrari di conduzione, dal R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, art. 8 (comma 1°) e successive modificazioni.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni e le spese di gestione di cui al primo comma del presente articolo vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni, entro il 15 agosto di ogni anno stabilirà, su proposta della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, il prezzo franco magazzino produttore dell'olio distintamente per qualità.

Tale prezzo sarà corrisposto integralmente, in contanti o mediante assegno circolare al conferente, al momento del conferimento dell'olio ai magazzini dell'ammasso o direttamente all'acquirente in seguito a disposizione della Sezione.

Sull'olio obbligatoriamente custodito presso il produttore sarà corrisposto un anticipo pari all'80 % del prezzo.

Il saldo sarà corrisposto al momento della consegna ai magazzini d'ammasso oppure al momento della consegna all'acquirente per disposizione della Sezione, sulla base delle quantità e delle caratteristiche constatate all'atto delle consegne predette.

Art. 11.

Le Sezioni dell'olivicoltura sono obbligate a versare all'Istituto finanziatore il ricavo delle vendite effettuate, man mano che esse hanno luogo, ad estinzione parziale o totale della sovvenzione ricevuta.

L'Istituto finanziatore, ove abbia avuto sovvenzioni da parte dell'Istituto di emissione, a fronte di anticipazioni concesse alle Sezioni dell'olivicoltura, dovrà decurtare o estinguere siffatte sovvenzioni man mano che incassa dalle Sezioni suddette il ricavo delle vendite di olio effettuate.

Art. 12.

Spetta al Settore dell'olivicoltura di dare esecuzione alle disposizioni relative alla consegna dell'olio agli acquirenti.

Le vendite saranno riferite al luogo in cui trovasi l'olio.

I compratori sono tenuti a versare all'atto dell'acquisto il prezzo dell'olio acquistato. Essi provvederanno al ritiro e al trasporto entro 15 giorni dalla data dell'acquisto. Trascorso detto termine e fino al giorno dell'avvenuto ritiro, le spese di magazzinaggio, custodia e interessi saranno a loro carico, salva ed impregiudicata ogni azione di danno a favore della Sezione.

Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura hanno facoltà di ispezionare le Sezioni e i Consorzi agrari provinciali ai quali, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto-legge, siano stati affidati i servizi inerenti all'ammasso dell'olio.

Art. 14.

Non appena esauriti con la vendita dell'olio gli ammassi della provincia ed in ogni caso entro il 15 ottobre di ogni anno, la Sezione dell'ovicoltura dovrà provvedere alla formazione di un rendiconto finale.

Tale rendiconto è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta del Settore dell'olivicoltura, tramite la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 15.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti tra ammassanti da una parte e Sezioni dell'olivicoltura, nonchè quelli rilasciati nei rapporti tra Sezioni dell'olivicoltura e Istituti finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, registro, scambio ed ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo.

Art. 16.

Al primo e al quindici di ogni mese le Sezioni dell'olivicoltura comunicheranno al Settore dell'olivicoltura, che ne informerà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i movimenti di entrate e di uscita di olio verificatisi nella quindicina e le rimanenze alla fine della quindicina, nonchè le operazioni finanziarie di entrata e di uscita effettuate nella quindicina stessa in dipendenza dei suddetti movimenti.

Art. 17.

E' fatto divieto di rettificare olio di oliva lampante o di sanse non provenienti dagli ammassi. E' fatto altresì divieto di compiere operazioni di deacidificazione.

Chiunque sottragga l'olio alle destinazioni stabilite nelle disposizioni del presente decreto-legge ovvero prenda parte a contrattazioni in difformità delle disposizioni medesime, è punito con l'ammenda, la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore dell'olio cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni del presente decreto-legge sono nulli di pieno diritto.

Art. 18.

Il prezzo fissato per l'olio di oliva franco magazzino produttore sarà maggiorato, all'atto della vendita, di una quota al quintale per tutte le spese relative alle operazioni di ammasso, da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni.

Art. 19.

E' istituito un marchio di identificazione per gli oli sopraffini vergini di oliva.

Le modalità di applicazione saranno stabilite con successivo decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Art. 20.

Con decreto Reale, da emanare ai sensi dell'art, 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con gli altri Ministeri competenti, saranno dettate norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 21.

Disposizione transitoria.

Chiunque detenga olio prodotto anteriormente alla campagna 1939-40 è tenuto a farne denuncia entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alla competente Sezione dell'olivicoltura.

Per gli oli commestibili la denuncia è obbligatoria per le quantità superiori a cento chilogrammi.

La Sezione competente ha facoltà di esonerare dal conferimento all'ammasso le quantità di olio commestibile denunziate.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in applicazione il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — CIANO — DI REVEL — GRANDI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 11. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1939-XVII, n. **1628.**

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 851;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-1940, è aumentato di L. 9.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1629.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2626, che erige in ente morale l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica eretta in ente morale col R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2626, assume il nome di Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo.
L'Ente è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'aeronautica.

Ha lo scopo di:

a) onorare e mantenere sempre viva la memoria dei caduti del volo, esaltando l'idea del sacrificio loro e di quello dei mutilati del volo;

b) stabilire e mantenere un fraterno vincolo di solidarietà fra coloro che sono stati colpiti nei propri affetti famigliari o nella propria persona in seguito all'esercizio del volo e di provvedere alla loro assistenza morale e materiale;

c) esaltare l'opera di coloro che praticano l'esercizio del volo in servizio dello Stato.

Art. 2.

L'Ente adempie alle proprie finalità:

a) con le rendite del patrimonio;

b) con sovvenzioni annuali del Ministero dell'aeronautica;

c) con i contributi di quelle persone e di quegli enti che si vogliono rendere particolarmente benemeriti dell'Associazione.

Art. 3.

Lo statuto annesso al R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2626, è sostituito da quello allegato al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 3. — MANCINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo ha sede centrale in Roma.
Si divide in due sezioni:

a) Sezione famiglie caduti dell'Aeronautica;

b) Sezione mutilati del volo.

Art. 2.

a) Per « caduti d'aeronautica » s'intendono tutti coloro che sono morti in seguito ad incidenti di volo avvenuti nell'esercizio di un servizio aeronavigante comandato o per eventi che siano diretta conseguenza dell'esercizio del volo.
Nei casi dubbi è data facoltà al Comitato nazionale di decidere o meno l'iscrizione in seno alla Associazione.

b) Per « mutilati del volo » s'intendono tutti coloro che hanno subìto una mutilazione in seguito ad incidente di volo avvenuto nell'esercizio di un servizio aeronavigante comandato e che, per tale mutilazione, siano stati insigniti dell'apposito distintivo del Ministero dell'aeronautica.

Art. 3.

L'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, per il raggiungimento dei propri fini:

a) promuove tutte le iniziative tendenti a sollevare le sofferenze morali e materiali di chi è stato colpito nei propri affetti famigliari o nella propria persona in seguito all'esercizio del volo;

b) promuove tutte le iniziative tendenti a creare ed a moltiplicare i contatti fra i propri soci e gli aviatori d'Italia;

c) raccoglie tutto il materiale biografico e statistico dei caduti e dei mutilati;

d) promuove tutte le iniziative tendenti alla esaltazione del sacrificio per il volo e vi apporta la propria collaborazione.

Art. 4.

Sono soci di diritto dell'Associazione:

a) in rappresentanza di ogni caduto uno solo dei parenti col seguente ordine di precedenza:
1) vedova ed orfani;
2) genitori;
3) fratelli e sorelle;

b) ogni singolo mutilato.

Art. 5.

Sono inscritti a domanda in aggiunta alla persona che rappresenterà di diritto il caduto per ogni famiglia, anche gli altri famigliari nell'ordine di cui al precedente art. 4. I diritti morali e materiali a rappresentare il caduto saranno sempre di pertinenza del parente prescelto come dal precedente art. 4.

Art. 6.

Possono essere soci benemeriti quelle persone o quegli enti che se ne siano resi particolarmente degni per avere comunque contribuito al conseguimento degli scopi sociali. Ad essi è concesso un diploma di benemerenza.

Art. 7.

I soci devono:

a) avere la tessera ed il distintivo sociale;

b) osservare le disposizioni statutarie e regolamenti deliberate dagli organi dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo;

c) cooperare, nei limiti delle proprie possibilità, all'attuazione degli scopi sociali.

Art. 8.

Decade dalla qualità di socio la vedova che contrae nuove nozze. La decadenza è constatata e pronunciata dalla competente Sezione regionale che darà comunicazione al Comitato nazionale, di cui all'art. 11 e seguenti del presente statuto.

Art. 9.

Incorre nella perdita della qualità di socio chi manchi contro l'onore e tenga condotta morale e politica non conforme ai dettami del regime fascista.

Art. 10.

In merito alla indegnità il Comitato nazionale, su proposta della competente Sezione regionale, ne dà motivata notizia all'interessato per iscritto. Questi può presentare le proprie ragioni al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

Art. 11.

L'Associazione esplica la propria attività diretta da un presidente e mediante l'azione dei seguenti organi:

a) il Comitato nazionale;

b) le Sezioni regionali e i fiduciari.

Art. 12.

Il presidente è coadiuvato da un ufficio di presidenza costituito da:

a) il vice presidente dell'Associazione;

b) il segretario della Sezione famiglie caduti;

c) il segretario della Sezione mutilati del volo;

d) da quel personale di ufficio che sarà ritenuto necessario.

Art. 13.

Il presidente viene nominato ogni cinque anni dal Ministero dell'aeronautica.

Il vice presidente viene nominato dal presidente fra le persone designate dal Comitato nazionale ed approvato dal Ministero dell'aeronautica.

I segretari delle due Sezioni vengono nominati dal presidente dell'Associazione. I componenti la Presidenza ed il Comitato nazionale debbono essere scelti fra gli appartenenti all'Associazione e nominati dal presidente.

Art. 14.

Il presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti morali e legali. A lui sono affidate tutte le funzioni esecutive. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può delegare tale rappresentanza al vice presidente.

Art. 15.

In caso di urgenza il presidente può adottare provvedimenti di competenza del Comitato nazionale, salvo a riferirne alla prima riunione per la ratifica.

Art. 16.

Il Comitato nazionale è formato da:

a) il presidente;

b) il vice presidente;

c) il segretario della Sezione famiglie caduti;

d) il segretario della Sezione mutilati del volo;

e) il rappresentante del Ministero dell'aeronautica;

f) dodici membri dell'Associazione di cui otto appartenenti alle famiglie dei caduti e quattro ai mutilati del volo.

Art. 17.

Il Comitato nazionale è investito di tutti i poteri deliberativi atti a conseguire gli scopi sociali.

Ad esso compete:

a) curare la precisa osservanza del presente statuto;

b) determinare le linee generali da seguire per la migliore attuazione degli scopi sociali;

c) proporre le eventuali modifiche statutarie;

d) approvare i regolamenti che si renderanno necessari per il funzionamento dell'ente;

e) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo della sede centrale, nonchè i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle Sezioni regionali;

f) nominare i presidenti delle Sezioni regionali;

g) deliberare circa il conferimento di diplomi di benemerenza;

h) controllare e vigilare la gestione finanziaria dell'Associazione sia al centro che alla periferia;

i) pronunciarsi sulla eventuale radiazione dei soci per indegnità;

l) risolvere ogni quesito e vertenza che interessi direttamente e indirettamente l'Associazione;

m) provvedere allo sviluppo dell'Associazione ed al conseguimento dei fini sociali.

Art. 18.

Il Comitato nazionale si riunisce non meno di una volta all'anno in seguito a convocazione fatta dal presidente o dal vice presidente, qualora questi ne sia stato autorizzato dal presidente stesso.

Le deliberazioni del Comitato nazionale sono valide solo quando alle relative adunanze sono intervenuti non meno di nove dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono fatte a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Comitato.

Art. 19.

Le Sezioni regionali saranno costituite di norma nelle sedi dei Comandi di zona od in quelle ove il numero degli associati lo consigli. Esse prenderanno la denominazione di « Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo - Sezione regionale di . . . ».

Dette Sezioni saranno ospitate, quando possibile, dai rispettivi Comandi di zona aerea territoriale.

Qualora il numero delle persone appartenenti all'Associazione in una località, sia molto limitato, potrà procedersi alla nomina di un fiduciario della località anzichè alla costituzione di una Sezione regionale. Detto fiduciario dipenderà dalla Sezione regionale di competenza.

Art. 20.

Ogni Sezione di massima è retta da un direttorio composto da un presidente e da due consiglieri, uno dei quali è designato a sostituire il presidente in casi di urgenza, l'altro ha le funzioni di segretario.

Per la nomina del direttorio o del fiduciario il presidente terrà conto delle proposte che saranno fatte dal Comitato nazionale.

Art. 21.

Al direttorio regionale compete:

a) curare, nell'ambito della propria giurisdizione, l'osservanza dello statuto, nonchè l'attuazione degli scopi sociali;

b) amministrare le proprie entrate;

c) sottoporre al Comitato nazionale i casi previsti dalle lettere *i*) ed *l*) dell'art. 17 ed in genere ogni quesito che riguarda gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione nell'ambito della propria Sezione;

d) compilare il bilancio di previsione ed il consuntivo della Sezione rimettendolo alla sede centrale per l'approvazione;

e) provvedere allo sviluppo dell'Associazione ed al conseguimento dei fini sociali nell'ambito della regione di competenza.

Art. 22.

Al fiduciario compete:

a) curare, nell'ambito della propria circoscrizione, l'osservanza dello statuto, nonchè l'attuazione degli scopi sociali;

b) sottoporre al Comitato nazionale i casi previsti dalle lettere *i*) ed *l*) dell'art. 17 ed in genere ogni quesito che riguarda gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione nell'ambito della propria sezione;

c) provvedere allo sviluppo dell'Associazione ed al conseguimento degli scopi sociali nella località di competenza.

Art. 23.

Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite. Tuttavia il Comitato nazionale può concedere che sia corrisposta una retribuzione nella misura che crederà opportuna in relazione alle entrate normali, ai soci che esercitano la carica di segretario sia del Comitato nazionale che dei direttori regionali.

Art. 24.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. In caso di dimissione, di decadenza senza ricompensa o di morte, si provvederà alla sostituzione nel termine di un mese.

Art. 25.

Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è fatto da tre sindaci e da due supplenti: dei sindaci effettivi uno è delegato dal Ministero dell'aeronautica e gli altri due saranno designati dal Comitato nazionale.

I sindaci rimangono in carica un anno e possono essere riconfermati.

Essi esaminano gli inventari, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi annuali della sede centrale con l'ausilio di quelli delle singole Sezioni regionali e presentano la relativa relazione al Comitato nazionale.

Essi possono, in qualsiasi epoca, verificare lo stato di cassa sia della sede centrale che delle Sezioni regionali.

Art. 26.

In caso di decesso o di dimissione di uno dei sindaci l'organo che lo ha nominato provvede subito a sostituirlo. Il sindaco di nuova nomina rimane in carica fino alla scadenza degli altri due.

Art. 27.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da tutti i beni mobili ed immobili;

b) da lasciti o dalle donazioni;

c) dai contributi delle persone ed enti benemeriti;

d) da tutti gli altri valori di cui venga in possesso.

Art. 28.

I capitali liquidi che fanno parte del patrimonio sono investiti in titoli dello Stato o da esso garantiti e depositati presso istituti di credito a carattere nazionale e non possono essere ritirati che con la firma del presidente o del vice presidente quando questi, a termine dell'art. 14, sia stato all'uopo delegato.

Art. 29.

Le rendite annuali per provvedere all'ordinaria gestione dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo, comprendono:

a) il reddito del patrimonio;

b) la sovvenzione annuale del Ministero dell'aeronautica;

c) le donazioni da erogarsi nell'anno;

d) i profitti, rimborsi e ricuperi diversi.

Art. 30.

Nel mese di novembre di ciascun anno i presidenti delle Sezioni regionali dovranno presentare al Comitato nazionale i propri bilanci di previsione delle entrate e delle spese. Tali bilanci diventeranno esecutivi dopo essere stati debitamente approvati dal Comitato nazionale.

Ogni spesa od impegno di spesa effettuata al di fuori dei limiti delle previsioni già approvate non sarà riconosciuta valida dal Comitato nazionale e di esse saranno tenuti responsabili personalmente i rispettivi presidenti.

Art. 31.

La presidenza dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo, dovrà compiere nel mese di novembre di ciascun anno il proprio bilancio di previsione delle entrate e delle spese in cui saranno riprodotti i dati di previsione dei singoli bilanci delle Sezioni regionali. Tale bilancio dovrà essere approvato dal Comitato nazionale.

Un esemplare del bilancio generale di previsione è trasmesso, per conoscenza, al Ministero dell'aeronautica.

Art. 32.

L'anno finanziario sociale coincide con l'anno solare. Al 31 dicembre di ciascun anno ogni Sezione regionale dovrà compilare il rendiconto delle entrate e delle spese verificatesi durante l'anno e trasmetterlo al Comitato nazionale.

La presidenza dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo dovrà compilare il proprio rendiconto economico e patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Comitato nazionale. In tale

rendiconto saranno riprodotti i risultati dei singoli rendiconti delle Sezioni regionali.

Un esemplare del rendiconto dell'ente è trasmesso per conoscenza al Ministero dell'aeronautica.

Art. 33.

In deroga a quanto disposto nell'art. 13 il Maresciallo dell'Aria S. E. Italo Balbo, fondatore dell'Associazione, ricoprirà la carica di presidente dell'Associazione, vita natural durante, in conformità della elezione per acclamazione nell'adunata generale tenutasi il 4 novembre 1932-XII.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'aeronautica
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 14 settembre 1939-XVII, n. 1630.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa di Sant'Urbano in Pozzo di San Giorgio Richinvelda (Udine).

N. 1630. R. decreto 14 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione della Fabbriceria della Chiesa di Sant'Urbano in Pozzo di San Giorgio Richinvelda (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII, n. 1631.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Roma dell'Istituto delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (Istituto Ravasco), con sede in Roma.

N. 1631. R. decreto 22 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Roma dell'Istituto delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (Istituto Ravasco), con sede in Roma; viene autorizzato il trasferimento a favore del predetto Istituto di beni immobili del valore dichiarato di L. 950.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi e viene autorizzato l'Istituto medesimo ad accettare la donazione disposta a suo favore della suora Laura Curletto ed altre, consistente in un villino di piani 4 e vani 26, con annesso giardino, situato in Roma, piazza Galeno 6, del valore di L. 650.000 giusta perizia giurata dell'ingegnere Vincenzo Passarelli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII, n. 1632.
Dichiarazione formale dei fini della Arciconfraternita del SS.mo Crocifisso di San Marcello, in Roma.

N. 1632. R. decreto 22 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Arciconfraternita del SS.mo Crocifisso di San Marcello, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII, n. 1633.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dello Spirito Santo, con sede in San Fili (Cosenza).

N. 1633. R. decreto 22 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita dello Spirito Santo, con sede in San Fili (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 28 settembre 1939-XVII, n. 1634.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Sorelle Penitenti di Santa Maria Maddalena, con sede in Piacenza.

N. 1634. R. decreto 28 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Sorelle Penitenti di Santa Maria Maddalena, con sede in Piacenza, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore di L. 251.450, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1939-XVII.
Norme relative ai biglietti ferroviari a riduzione per manifestazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone, in vigore sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935-XIII, n. 911, e successive modificazioni apportate con R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927, convertito in legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 76, convertito in legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1271;

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico delle ferrovie dello Stato, n. C. 312/29 del 13 settembre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 8 paragr. 4, capov. 6° e 7° delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, è modificato come segue:

« Se il viaggiatore munito di biglietto di andata-ritorno per manifestazioni pel quale sia prescritto il timbro del Comitato organizzatore della manifestazione, è trovato nel viaggio di ritorno col biglietto mancante di tale timbro, è assoggettato al pagamento per l'intero percorso di ritorno, della differenza tra la tariffa ridotta e la tariffa ordinaria. Tale pagamento è dovuto anche se la timbratura del Comitato sia gratuita.

« Quando concorrono le due circostanze della mancanza del timbro del Comitato e della vidimazione ferroviaria per il viaggio di ritorno, si riscuote soltanto la differenza di cui al precedente capoverso ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 19 settembre 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4780)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso, in data 5 novembre 1939-XVIII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1550, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

(4805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra l'Italia e San Marino

Addì 30 settembre 1939 ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata in Roma fra l'Italia e San Marino il 31 marzo 1939.

La Convenzione è stata resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1320.

(4806)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni emesse per le opere edilizie della Città di Roma

Si notifica che nel giorno di venerdì 24 novembre 1939-XVIII, alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 47ª estrazione delle obbligazioni per le opere edilizie della Città di Roma (serie *A*), create con le leggi 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse in base del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262.

Giusta la tabella di ammortamento, stampata a tergo dei titoli, saranno estratte 474 obbligazioni sulle 2045 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4807)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Media dei cambi e dei titoli

del 2 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,21
Francia (Franco)	44,90
Svizzera (Franco)	444,50
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,30
Canadà (Dollaro)	17,15
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	81,24
Germania (Reichmark)	7,75
Jugoslavia (Dinaro)	44,45
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,515
Portogallo (Scudo)	0,72
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	73,50
Id. 3,50 % (1902)	71,275
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,625
Id. Id. 5 % (1936)	94,30
Rendita 5 % (1935)	93,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,37
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,775
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,075
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,075

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare nel Rio Tolina del bacino montano dell'Alto Tagliamento in provincia di Udine.

Con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939, n. 8030, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del Rio Tolina, nel bacino montano dell'alto Tagliamento, nel comune di Forni di Sopra (Udine), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Udine in data 6 febbraio 1939.

(4756)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nei bacini montani dei torrenti Fossa Secca, Rio e Della Foce, affluenti del Chiascio in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939, n. 8183, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei torrenti Fossa Secca, Rio e Della Foce, affluenti del fiume Chiascio, nel comune di Sigillo (Perugia), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Perugia, in data 24 giugno 1938.

(4757)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villalba, in liquidazione, con sede nel comune di Villalba (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 22 ottobre 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villalba, in liquidazione, con sede nel comune di Villalba (Cartanissetta), il rag. Pasqualino Sedita fu Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4738)

Cessazione dell'Amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Villa Literno (Napoli)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Villa Literno (Napoli).

(4739)

Cessazione dell'Amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « S. Giacomo » di Caltagirone (Catania)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « S. Giacomo » di Caltagirone (Catania).

(4740)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alatri (Frosinone)

Nella seduta tenuta il 26 ottobre 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alatri (Frosinone) il professore Michele Desiato è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4741)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Galatina, in liquidazione, con sede in Galatina (Lecce).

Nella seduta tenuta l'8 ottobre 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Galatina, in liquidazione, con sede in Galatina (Lecce), il prof. Pantaleo Duma fu Abele è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4742)

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

Errata-corrige

Nel preavviso in data 25 ottobre 1939-XVII riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 5 % », obbligazioni 6.50 % « Serie ordinaria » (1ª emissione), ed obbligazioni 6.50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione Generale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 26 stesso mese n. 251, alla prima riga dopo le parole: « si notifica che il giorno » leggasi « 15 novembre 1939-XVIII » invece di « 16 novembre 1939-XVIII ».

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il presidente: A. BENEDUCE

(4808)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 20 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi a impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie per l'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, relativo al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè il R. decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2327;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;
Visto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417;
Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione civile dell'interno.

Al concorso sono ammesse le donne; esse, però, potranno essere assunte soltanto limitatamente al dieci per cento dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Prefettura della propria provincia.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18;

Il limite massimo di età è di anni 30 riferito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari ed a 39 anni per gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni.

a) per i candidati che risultino iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato l'iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dal segretario (o dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario della Federazione del Fascio di combattimento, o in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario del P. N. F. oppure dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma. Il brevetto dovrà essere esibito.

Gli italiani non regnicoli o residenti all'estero produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati saranno sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario dal Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P. N. F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, o in dipendenza di operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

3) diploma originale (o copia autentica) di ragioniere o perito commerciale (art. 65, legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 R. decreto 15 maggio 1924, n. 749), oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

6) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

8) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menoma o meno l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, per fatti d'arme in Africa Orientale o per fatti d'arme in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per le operazioni militari in Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà, però, indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, o dei caduti in operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936 dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio, in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 9 ed eventualmente quello indicato nel n. 10 nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 6, 8 e 9 quanto vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero dell'interno e per quanto concerne il titolo di studio originale anche presso gli altri Ministeri; in questo ultimo caso, però, i candidati dovranno presentare un certificato rilasciato dall'autorità scolastica competente, attestante il titolo di studio di cui sono in possesso.

Agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 2, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vice ragioniere in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1. Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.
2. Nozioni di economia e scienza delle finanze.
3. Ragioneria pubblica e privata e computisteria.
4. Diritto civile: libro I del Codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni; delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione.
5. Diritto commerciale. Dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento.
6. Nozioni di diritto corporativo.
7. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
8. Nozioni di statistica; (statistica teorica: generalità, i dati statistici; i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).
9. Legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli Enti conservati, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati.
10. Legislazione speciale amministrativa.
11. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale può cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine di graduatoria, ed in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 od alle operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Ai vice ragionieri in prova predetti compete il rimborso della sola spesa personale del viaggio in seconda classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 729,41.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Art. 10.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4763)

Concorso a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, pei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, relativo al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè il R. decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2327,

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417;
Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno;

Al concorso non sono ammesse le donne, in applicazione del combinato disposto degli articoli 1 e 5 del R. decreto 5 settembre 1938, n. 1514;

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Prefettura della propria Provincia.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 30, riferito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari, ed a 39 per gli aspiranti invalidi di guerra e per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o, in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, nonchè per gli ex combattenti, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni:

a) per i candidati che risultano iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, infine, un ulteriore aumento di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. od ai Fasci giovanili di combattimento, od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dal segretario (o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario della Federazione dei fasci di combattimento, o in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattasi di iscritti di data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vicesegretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma Il brevetto dovrà essere esibito.

Gli italiani non regnicoli o residenti all'estero, produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla segretaria generale dei fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei fasci all'estero.

Detti certificati saranno sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che di ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vicesegretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti di arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 marzo 1936;

3) diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente, a norma delle disposizioni in vigore. Nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 conseguirono il grado di ufficiale, si prescinde dal titolo di studio a termini dello art. 1 del R. decreto 3 marzo 1938, n. 214;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

6) certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

8) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione menoma o meno l'attitudine al servizio.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o per fatti di arme in Africa Orientale o per fatti di arme in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922 n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per le operazioni militari in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà, però, indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della Sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935

in Africa Orientale, o dei caduti in operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936 dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio, in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 9 ed eventualmente quello indicato nel n. 10 nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 6, 8 e 9 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero dell'interno e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri: in questo ultimo caso, però, i candidati dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità scolastica competente attestante il titolo di studio di cui sono in possesso.

Agli aspiranti residenti all'estero o in colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 2, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

I candidati che saranno ammessi alle prove orali, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministero con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di alunno d'ordine in prova nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

b) nozioni di storia letteraria italiana;

c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) prova pratica di dattilografia;

4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata: statistica della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2 lettere *a*) e *b*) e n. 3; la prova orale cadrà sulle materie di cui ai numeri 1, 2 e 4.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine di graduatoria ed, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, od alle operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, ed in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi di cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Agli alunni d'ordine in prova predetti compete il rimborso della sola spesa personale del viaggio in 2ª classe, nonchè dal giorno della assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 471,13

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Art. 10.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4764)

Concorso a 45 posti di inservienti in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore per personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani di guerra ed ai congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra, e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato,
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 45 inservienti in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti;

1) domanda in carta da bollo da L. 6;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età;

Tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o, che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per gli invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza delle operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936-XIV, o in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

I predetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data della medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, o per i minorati, in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Per gli iscritti al P.N.F., in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti al Fascio di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

6) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

8) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate

dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Tale dichiarazione dovrà, però, indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra, o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni all'estero in servizio militare non isolato prestato dopo il 5 maggio 1936 dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

10) diploma di licenza delle scuole elementari o copia autentica del medesimo;

11) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4;

12) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante.

Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'ufficio.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia, potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re per il tramite del podestà e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 9 e 11 dell'art. 2 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie, potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti dalla data del bando di concorso salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 5.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dell'interno potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati. In questo ultimo caso, però, i candidati dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente, attestante il titolo di studio di cui sono in possesso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova è fatta da una Commissione composta di un Viceprefetto in servizio al Ministero che la presiede, di un funzionario di gruppo *A* e di un funzionario di gruppo *B*, appartenenti al grado 6° o 7°.

Un funzionario di gruppo *A* o *B*, disimpegnerà presso la Commissione le mansioni di segretario.

Art. 7.

La Commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli, e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento eseguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato e previa la osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali, per l'assunzione agli impieghi, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 8.

A coloro che conseguono la nomina a inserviente in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 3ª classe per raggiungere la residenza, che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 332,55 oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono dagli altri ruoli di personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4765)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.